

Indietro

Publicato il 14/09/2018

N. 05351/2018 REG.PROV.CAU.  
N. 05781/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5781  
del 2018, proposto da

Roberto Seri, S.I.T. Italy, Ditta Individuale  
Prolab, Teknomisure S.r.l., 2mg Engineering  
S.r.l., Aice Consulting S.r.l., Engineering  
Service S.r.l., Cgr S.r.l., Csw Engineering  
S.r.l., Engineering S.r.l., Erion Lako, Expin  
S.r.l., Ngt-Test S.r.l., Omega S.r.l., Rocco  
Ferrini, Ingegneri Marinaro Associati,  
Tecnica M.P. S.r.l., Metralab S.r.l., Most Cnd  
S.r.l., Rgm Prove L'Ing. Rosa Marcello & C.  
S.r.l., Spectra Engineering S.r.l., Marco  
Scozzafava, Sicuring Srl, Sidoti Engineering  
S.r.l. Uni personale, Co.M Sigma S.r.l., Soing  
Strutture e Ambiente S.r.l., Spc S.r.l., Survey

Italia Srsrl, Francesco Nucara, Essebi S.r.l., Progetto Psc S.r.l., Tiziano Lucca, Jonica Lab S.r.l. Sistemi S.a.s., Ing. Adriano Pignataro, Ing. Marco Roscetti, Ing. Isola Rocco, Ing. Aretusi A.C.N.D. S.r.l., alcuni “in proprio” e quali legali rappresentanti delle rispettive società altri solo quali legali rappresentanti delle indicate società, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Navarra e Otello Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Circonvallazione Clodia, 86;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliario “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Geosystem S.r.l., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento, previa adozione di*

*idonea misura cautelare,*

- in parte qua e, specificatamente, nei limiti di cui ai motivi del presente ricorso, dei paragrafi 8.5.3, 11.2.2 e 11.2.5.3, delle **Norme Tecniche per le Costruzioni**, approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle «**Norme Tecniche per le Costruzioni**»”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie generale, di seguito denominato anche “Decreto”;

- della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 3187 del 21 marzo 2018 e, nello specifico, dei punti 1, 2.2.1 e 2.2.2;

- entro i limiti di cui sopra, ogni altro atto presupposto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto, tra cui: (i) il voto n. 53 adottato dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella adunanza del 14.11.2014; (ii) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di trasmissione dell'aggiornamento delle **Norme Tecniche per le Costruzioni** all'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; (iii) il

concerto espresso dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26.1.2017, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004; (iv) il concerto espresso dal Ministro dell'Interno con nota prot. n. 0000808 del 17.1.2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; (v) il parere espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e la relativa nota n. 73455 del 3.11.2016; (vi) l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22.12.2016, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

- sempre nei limiti indicati, ogni altro atto istruttorio, prodromico, connesso e consequenziale al Decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 7465/2018 del 5.7.2018;

Viste la memoria dei ricorrenti e l'ulteriore documentazione acquisita;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio, per la estrema complessità tecnica di tutte le questioni articolate - come confermata anche dall'intervenuta acquisizione istruttoria - il cui approfondimento ha come sede più opportuna quella di merito, **non ritiene che in questa sede sommaria emergano allo stato evidenti profili di "fumus", comunque richiesti ex art. 55, comma 9, c.p.a.;**

Considerato che, all'uopo, il Collegio ritiene che le esigenze delle parti ricorrenti possano quindi adeguatamente tutelarsi avvalendosi della disposizione di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la data di discussione nel merito del ricorso come indicata in dispositivo;

Considerato che, in relazione alla dedotta ordinanza istruttoria, le parti ricorrenti rilevano che la stessa non sia stata

integralmente adempiuta;

Considerato che, in effetti, non risultano depositate copie dei documenti indicati nell'ordinanza istruttoria sub a) e b), quali:  
a) il voto n. 53 dell'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici della adunanza del 14.11.2014; b) la nota n. 7889 del 27.2.2015 del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. di trasmissione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che, quindi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere a tale ulteriore incombenza nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), pronunciandosi ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2019.

Dispone nuovi incombenza istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo  
Referendario

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Carmine Volpe**

**IL SEGRETARIO**

**Valuta questo sito**

**Giustizia Amministrativa**

Segretariato Generale

---

**Uffici relazioni con il pubblico**

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

# Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

---

## Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

---

## Seguici su:

[YouTube](#)

---

## Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

---

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)